


STATUTO della
“SOCIETÀ NAUTICA DUINO 45° NORD
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”



Articolo 1 - Denominazione e sede

(*) Firma su carta

1. È modificato ai sensi del D. Lgs. 36/2021, lo Statuto dell'associazione sportiva dilettantistica denominata "Società nautica Duino 45° nord "(d'ora in poi "Associazione"), con sede legale in Comune di Duino Aurisina, attualmente Duino 4G, e sede operativa in località Villaggio del Pescatore, Canale della Peschiera. L'associazione è attualmente senza personalità giuridica e si riserva di chiederla con delibera dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2021.
2. Il Consiglio direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo, purché nello stesso Comune, e può istituire o sopprimere succursali, uffici periferici anche altrove al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
3. L'associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente Statuto.
4. In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

Articolo 2 - Scopo e oggetto

1. L'Associazione è apolitica e aconfessionale, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. È vietata la distribuzione anche in modo indiretto o differito, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati nel rispetto delle disposizioni dell'art.8 del D.Lgs. 36/2021 e smi.
3. L'Associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della gestione delle attività sportivo dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica finalizzata alla diffusione, alla pratica e alla promozione degli sport nautici e dei caratteri storico ambientali locali legati al mare, e in particolare alla promozione e sviluppo della partecipazione alla vita marinara e sportiva di tutte le persone con disabilità, anche con iniziative congiunte con le loro associazioni. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà acquistare immobili, assumere la gestione di aree e immobili mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici e privati e svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione di impianti e attrezzature sportive.
4. L'Associazione si propone di:
 - accrescere e stimolare le esperienze degli associati nel campo delle attività nautiche, singole e collettive, crocieristiche e diportistiche in genere ed eventualmente anche agonistiche incluso le attività di pesca sportiva e subacquee e di tutti gli altri Sport in generale;
 - eseguire gli opportuni interventi presso le Autorità competenti per l'acquisizione delle concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contratti,

diritti acquisiti o da acquisire in materia di ormeggi a favore dell'Associazione e dei soci;

- tutelare l'agibilità dei collegamenti, sia per terra che per mare, alle zone di pertinenza della Associazione favorendo l'accesso a persone, veicoli ed imbarcazioni, con particolare riguardo alle persone con disabilità;
 - creare e conservare le infrastrutture di ormeggio in concessione per le imbarcazioni dei soci;
 - gestire gli spazi per la realizzazione di una sede sociale stabile e definitiva con le sue pertinenze, oltre ai vari impianti sociali e relativi servizi, favorendo le attività dei soci per la manutenzione delle imbarcazioni e delle attività collegate alla diffusione della cultura del mare;
 - promuovere ricerche e organizzare incontri, manifestazioni culturali e ricreative al fine di diffondere e sostenere lo scopo sociale.
5. Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- attività ricreativa e di aggregazione in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
6. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
7. L'Associazione potrà inoltre praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva nautica riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Articolo 3 - Riconoscimento a fini sportivi e certificazioni

1. Ai fini di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del CIP e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.
2. L'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
3. L'Associazione si impegna in particolare a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021.

4. L'Associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Articolo 4 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5 - Categorie di soci

1. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci: Fondatori, Ordinari, Benemeriti, Onorari.
 - a. **FONDATORI:** sono coloro che hanno fondato l'Associazione e ne hanno impartito lo spirito
 - b. **ORDINARI:** sono le persone fisiche che, intendendo aderire agli scopi associativi, vengono ammessi con tale qualifica.
 - c. **BENEMERITI:** sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, fra i Soci Ordinari per particolari benemeritenze acquisite nelle attività associative.
 - d. **ONORARI:** sono personalità esterne all'Associazione, nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione stessa.

Articolo 6 - Ammissione dei soci

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche senza discriminazione di sesso, razza ed età, dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva che ne facciano richiesta e, avendone i requisiti, siano accettate dal Consiglio Direttivo.
2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali. La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso e di esclusione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
4. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta di osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione e autorizza il trattamento dei propri dati personali per le comunicazioni sociali agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 7 - Domande di ammissione

1. La domanda di ammissione controfirmata da due soci va presentata in forma scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.
2. Il Consiglio Direttivo esaminerà le domande di ammissione dopo che queste sono state depositate in segreteria a libera visione dei soci per 30 (trenta) giorni. I Soci che fossero a conoscenza di validi motivi per rifiutare l'ammissione di un aspirante

Socio sono tenuti a darne comunicazione al Consiglio Direttivo prima che questi esamini la relativa domanda.

3. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale.
4. Le domande di ammissione a socio sono esaminate dal Consiglio direttivo che verificherà la completezza delle domande, raccoglierà ogni altra informazione utile anche attraverso un dialogo diretto con il richiedente per valutare il contributo che egli può dare alla vita associativa e gli eventuali aspetti negativi quali concorrenzialità o conflittualità con gli interessi dell'associazione.
5. Per l'esame delle domande di ammissione a socio può essere costituita una Commissione consultiva di 3 (tre) membri, composta da 2 (due) membri del Collegio dei Probiviri, e da 1 (uno) membro del Consiglio Direttivo. La designazione dei componenti è demandata ai rispettivi presidenti.
6. La qualifica di Socio è acquisita a partire dalla data di pagamento della quota di iscrizione e del canone annuale.
7. I nuovi soci sono tenuti al versamento delle quote sociali annuali entro 30 (trenta) giorni dall'ammissione.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi con eguali diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative, di frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'Associazione, di fruire dei vari servizi anche con il coniuge o equiparato, con i figli minori e maggiorenni, se studenti universitari di età non superiore a 26 anni, purché in regola con i canoni sociali. I minori soci sono di norma accompagnati dal genitore, anche disgiuntamente, o dal titolare della responsabilità genitoriale.
 - b) il diritto di esprimere il proprio voto in Assemblea ordinaria e straordinaria, in particolare per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, per la nomina degli organi sociali dell'Associazione, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo. Il Socio è responsabile del comportamento e del rispetto delle norme sociali da parte dei propri familiari; deve mantenere un comportamento

corretto in terra ed in mare, ha il dovere di partecipare alla vita sociale e, salvo fondato impedimento, di accettare cariche o incarichi che gli venissero proposti.

Articolo 9 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso/dimissioni o per esclusione.
2. Il socio deve presentare le dimissioni al Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) novembre; il recesso ha decorrenza dal 1° (primo) gennaio. Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'Assemblea fino alla data di decorrenza del recesso/dimissioni.
3. Nel caso di inadempienza nel versamento delle quote associative, nel caso di gravi inadempienze e violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, il socio può essere escluso con le modalità di cui all'articolo 11.

Articolo 10 - Riammissione

1. Non possono essere riammessi soci esclusi dall'Associazione né possono essere ammessi richiedenti già esclusi da altre Associazioni.
2. I Soci dimissionari qualora lo richiedano potranno essere riammessi dal Consiglio Direttivo previo versamento di tutti i canoni calcolati dal recesso alla riammissione.

Articolo 11 - Provvedimenti disciplinari

1. Chiunque violi lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni del Consiglio Direttivo, ovvero tenga un comportamento scorretto od in contrasto con gli impegni associativi, potrà essere assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari.
 - AMMONIZIONE: è comminata per lievi mancanze disciplinari o di comportamento.
 - SOSPENSIONE: è comminata per mancanze disciplinari gravi o per recidività, per una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi, in base alle decisioni del Consiglio Direttivo.
 - ESCLUSIONE: si applica per atti di estrema gravità, per atti che ledano il buon nome dell'Associazione, per indegnità, per comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione ed agli scopi statutari, per il ripetersi di comportamenti scorretti già puniti con la sospensione e in tutte quelle fattispecie in cui si verifichi una causa grave che non consenta, neppure provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto associativo.
2. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza che sia stato prima sentito a sua difesa l'interessato, che potrà presentare le sue ragioni e farsi assistere da un Socio, prima che il Consiglio direttivo applichi l'eventuale sanzione.
3. L'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare vanno comunicati agli interessati dalla Segreteria, con comunicazione e-mail alla casella di posta elettronica del socio.
4. Avverso le sanzioni, comminate dal Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri. Questo delibererà in merito entro 30 (trenta) giorni, sentite le parti ed assunte le opportune informazioni. I provvedimenti deliberati dal Collegio dei Probiviri sono inappellabili, salvo quanto disposto al successivo comma per il provvedimento di esclusione.
5. La delibera di esclusione ammette ricorso all'Assemblea. Il ricorso all'Assemblea deve essere proposto a pena di decadenza entro trenta giorni dalla comunicazione

della sanzione e ne sospende gli effetti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

6. Qualora il provvedimento di sospensione ed esclusione sia emesso nei confronti dei tesserati di Federazioni affiliate al C.O.N.I. ne potrà essere data comunicazione agli organi federali.

Articolo 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Presidente, legale rappresentante dell'Associazione che la rappresenta nei confronti dei terzi;
 - il Consiglio Direttivo;
 - l'Organo Revisore dei conti;
 - il Collegio dei Probiviri.
2. Tutti gli organi eletti dell'Associazione durano in carica un quadriennio.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati che hanno diritto al voto.
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione"; l'avviso va comunicato altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea.
7. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
8. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 14 - Assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. L'Assemblea ordinaria, in particolare:

- a. elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
 - b. ratifica la nomina dell'Organo Revisore dei conti incaricato dal Consiglio Direttivo in occasione della prima Assemblea ordinaria successiva alla nomina; sono ravvisate legittime ed efficaci tutte le attività svolte dall'Organo Revisore dei conti precedentemente alla ratifica;
 - c. approva il bilancio preventivo consuntivo e preventivo di esercizio nonché il programma dell'attività futura;
 - d. decide sulle iniziative da assumere per l'attuazione dei fini sociali e approva le relazioni sull'attività svolta, sugli orientamenti ed indirizzi futuri;
 - e. delibera sui ricorsi avverso le esclusioni.
3. L'Assemblea straordinaria, in particolare:
- a. delibera le modifiche dello Statuto sociale, la trasformazione e lo scioglimento dell'Associazione;
 - b. delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

Articolo 15 - Assemblea - Funzionamento

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti. L'Assemblea elettiva deve nominare un Presidente, un Segretario e due o più scrutatori, tutti non compresi nelle liste dei candidati.
2. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
3. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
4. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
5. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di una delega e quindi rappresentare un solo socio.
7. Non hanno il diritto di partecipare all'Assemblea i soci non in regola con il pagamento dei canoni ed i soci che abbiano in corso una sanzione disciplinare, anche da parte di Federazioni nazionali aderenti al C.O.N.I. a cui l'Associazione sia affiliata.
8. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti di persona o per delega almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
9. Eventuali modifiche allo Statuto sociale potranno essere decise dall'Assemblea generale solo nel caso in cui, in seconda convocazione, sia presente almeno il 30% (trenta per cento) dei Soci aventi diritto di voto; per lo scioglimento e la

devoluzione del patrimonio dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto.

10. Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano; se il Presidente dell'Assemblea lo ritiene opportuno la votazione può venire fatta per appello nominale. Le votazioni sono sempre a scrutinio segreto in caso di elezioni alle cariche sociali o per argomenti personali riguardanti i Soci.
11. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. I verbali dell'Assemblea sono resi pubblici mediante deposito in segreteria a libera visione dei soci entro 10 (dieci) giorni dall'Assemblea stessa. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

Articolo 16 - Assemblea elettiva

1. Le elezioni del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Probiviri si tengono nel corso dell'Assemblea generale, con cadenza quadriennale. Il Consiglio Direttivo in scadenza garantisce per tutti i candidati unica e uguale possibilità di comunicare con i soci elettori attraverso messaggi di presentazione personale e di programma, depositati in segreteria dell'Associazione per la pubblicazione sul sito di norma 15 giorni prima dell'assemblea elettiva ed ancora attraverso un breve intervento prima del voto in Assemblea.
2. Non sono ammesse candidature a cariche diverse. Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote associative, che non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali a desso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Nell'ambito dell'Assemblea generale viene costituito un Comitato elettorale formato da 7 (sette) Soci estratti a sorte fra quelli che si sono dichiarati disponibili. Tra questi viene eletto il Presidente.
4. Tutti i Soci aventi diritto di voto possono far parte del Comitato elettorale con l'esclusione dei candidati alle cariche sociali.
5. I Soci che desiderano ricoprire cariche elettive comunicheranno il proprio nominativo al Presidente del Comitato elettorale per l'iscrizione in uno degli elenchi di candidati.
6. Il Presidente del Comitato elettorale presenterà in Assemblea la lista dei candidati, in ordine alfabetico.
7. La lista dei candidati al Consiglio è unica e gli elettori potranno esprimere un numero massimo di 9 (nove) preferenze.
8. La lista dei candidati del Collegio dei Probiviri è unica e gli elettori potranno esprimere un numero massimo di cinque preferenze.
9. Per le votazioni relative all'elezione degli organi sociali devono utilizzarsi schede individuali, segrete.
10. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, la preferenza andrà al candidato che faccia parte degli organi uscenti dell'Associazione. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il Socio iscritto con più anzianità.
11. Se il Comitato elettorale dovesse, con provvedimento definitivo, invalidare le votazioni rendendo necessario il ripetersi delle stesse, le operazioni elettorali dovranno essere svolte entro 30 (trenta) giorni.

12. Ogni socio non può rappresentare in Assemblea più di un Socio con regolare delega. Nella votazione, il voto del socio delegato avrà il valore di uno più il voto del socio delegante.

Articolo 17 - Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione successiva alla elezione, in particolare:
 - presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e vigila sulla loro corretta esecuzione;
 - dirige ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
 - intrattiene i rapporti con le Autorità con le Associazione nautiche sportive e con i privati, relativamente agli argomenti di interesse dell'Associazione;
2. Il Presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Articolo 18 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
2. Il Vicepresidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Articolo 19 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da 9 (nove) membri designati dall'Assemblea tra gli associati aventi diritto al voto, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
2. Gli incarichi sono così suddivisi: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere addetto alla situazione imbarcazioni ed ormeggi e Consiglieri Coadiutori. Tra questi ultimi può essere nominato, in particolare, un Consigliere addetto alle materie normative e un Consigliere addetto ai rapporti con i soci. Gli incarichi di Presidente e Vicepresidente sono definiti agli articoli 17 e 18.
3. Il Segretario:
 - dà esecuzione alle disposizioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
 - redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - tiene aggiornato il ruolo degli Associati, cura le loro iscrizioni e dimissioni;
 - cura la corrispondenza e la tenuta degli atti;
 - aggiorna l'elenco della situazione delle imbarcazioni e degli ormeggi in relazione a proprietà, tipo imbarcazione, ed ubicazione ormeggi.
4. Il Tesoriere:
 - cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione e predisponde i bilanci sociali;
 - firma, con delega del Consiglio, atti amministrativi correnti e tiene i rapporti con gli Istituti di Credito;
 - firma quietanze e mandati di pagamento per le spese ordinarie e straordinarie e tiene i rapporti con gli Istituti di Credito;

- segnala i casi di morosità dei Soci al Consiglio;
 - tiene aggiornato il libro dell'inventario.
5. Il Consigliere addetto alle materie normative:
- provvede al reperimento, alla raccolta, alla conservazione ed all'aggiornamento di leggi, regolamenti, decreti, ordinanze ed ogni altra disposizione o provvedimento emanati dalle Autorità competenti in ordine agli argomenti che possano riguardare le attività e gli scopi dell'Associazione;
 - affianca il Presidente prestandogli la sua cooperazione nello svolgimento di pratiche inerenti ad interventi di carattere legale e normativo che interessano sia l'Associazione che i singoli Soci in materie riguardanti gli scopi dell'Associazione.
6. Il Consigliere addetto alla situazione delle imbarcazioni e degli ormeggi:
- controlla e vigila sulla situazione degli ormeggi e segnala al Consiglio eventuali abusi anche ad opera di terzi;
 - propone al Consiglio spostamenti e nuove assegnazioni di ormeggi in relazione alla lista d'attesa;
 - indica ai Soci l'ormeggio a loro attribuito dal Consiglio;
 - coordina la Commissione mare;
 - mantiene i rapporti con le autorità competenti in materia di ormeggio segnalando le irregolarità.
7. Il Consigliere addetto ai rapporti con i Soci anche in materie nautiche e diportistiche:
- tiene i rapporti con i Soci sollecitando la partecipazione degli stessi alla vita dell'Associazione, fornendo le informazioni ed aggiornandole sui problemi che interessano l'attività del sodalizio;
 - avvalendosi della collaborazione dei Soci può organizzare manifestazioni o riunioni in materia nautica e diportistica.
8. I Consiglieri coadiutori vengono incaricati di volta in volta dal Consiglio per particolari attività sociali.
9. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge il Presidente ed il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere nonché tutti i responsabili degli altri incarichi sociali.
10. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria di norma una volta al mese o, in seduta straordinaria, su convocazione del Presidente o a seguito di richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri.
11. Il Consiglio è costituito con la presenza di metà più uno dei componenti.
12. Il Consigliere decade dal mandato se risulta assente ingiustificato a tre riunioni consecutive del Direttivo nel corso dell'anno.
13. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
14. Le votazioni sono sempre a scrutinio segreto in caso di argomenti personali dei soci.
15. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e raccolti cronologicamente nel "libro verbali".
16. Il Consiglio Direttivo s'intende sciolto dopo che abbiano presentato contemporaneamente le dimissioni almeno la metà dei Consiglieri eletti. L'Organo rimane in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione ed entro 60 (sessanta) giorni convoca l'Assemblea Generale per le elezioni.

Articolo 20 - Consiglio Direttivo. Funzioni

1. Il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - incarica l'Organo Revisore dei conti e sottopone la nomina a ratifica in occasione della prima Assemblea ordinaria successiva alla nomina;
 - determina l'importo delle quote associative e di eventuali contributi straordinari da sottoporre alla approvazione della Assemblea generale;
 - assume le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - assume le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - assume le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
 - decide sulle domande di ammissione a socio;
 - prende atto di dimissioni e adotta i provvedimenti in materia disciplinare di competenza;
 - indice l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
 - redige annualmente il bilancio consuntivo e la relazione finanziaria;
 - redige annualmente il bilancio preventivo ed il programma di attività futura;
 - stabilisce l'entità dei canoni di ormeggio individuali computati in base alle spese effettive, secondo i parametri di calcolo esistenti;
 - cura gli affari di ordine amministrativo, l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, i rapporti con le Autorità, con privati, con le Associazioni nautiche;
 - cura e sviluppa i rapporti con gli Associati sollecitandoli all'impegno sociale;
 - decide in merito alle variazioni del Regolamento interno;
 - istituisce commissioni, in particolare la Commissione mare, e nomina rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - nomina tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - provvede a qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.
2. Il Consiglio Direttivo è responsabile del buon andamento della gestione finanziaria dell'Associazione ed i membri rispondono in proprio e in solido tra loro delle eventuali spese straordinarie non previste in bilancio.
3. Per le obbligazioni sociali rispondono direttamente e personalmente a terzi il Presidente o i Consiglieri che hanno agito per conto dell'Associazione.

Articolo 21 – Organo Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è scelto tra soggetti, anche non soci, iscritti nell'Albo dei revisori contabili. L'Organo Revisore dei conti può essere collegiale oppure monocratico;

2. Il Revisore dei conti è incaricato dal Consiglio Direttivo, di norma per un periodo pluriennale; la nomina è sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea dei soci in occasione della prima Assemblea ordinaria successiva alla nomina;
3. Il Revisore dei conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto e in particolare:
 - esercita la vigilanza sugli atti amministrativi dell'Associazione;
 - accerta la regolare tenuta della contabilità sociale verificando, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e del patrimonio sociale;
 - accerta la regolare tenuta dei libri sociali. Redige una relazione sul Bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea.
4. Effettua i controlli periodicamente per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni sono riportate nel libro dei verbali dei Revisori dei Conti;

Articolo 22 - Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da 5 (cinque) membri.
2. I Proviviri rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
3. Nella prima riunione, che viene convocata dal Presidente dell'Assemblea elettiva, i Proviviri nominano tra loro il Presidente ed il Vicepresidente del Collegio.
4. Le riunioni del Collegio sono valide con la partecipazione di almeno 3 (tre) componenti, tra cui il Presidente e/o il Vicepresidente. In caso di indisponibilità o rinuncia da parte di un componente il Collegio si integra sino ad un massimo di due sostituzioni, cooptando i primi dei non eletti. In caso di indisponibilità di un terzo componente, il Collegio viene sciolto e si procede alla convocazione di una nuova Assemblea entro 30 (trenta) giorni per eleggere un nuovo Collegio che resterà in carica sino alla fine del mandato.
5. Compito del Collegio dei Proviviri è quello di organo giudicante in appello, nei provvedimenti disciplinari verso Soci su cui si è già espresso il Consiglio Direttivo. Delibera su controversie che dovessero insorgere fra Soci ed organi sociali, anche aventi ad oggetto l'interpretazione di Statuto e Regolamenti. Il giudizio dei Proviviri è inappellabile e definitivo. Ogni decisione è presa a maggioranza.

Articolo 23 - Commissioni tecniche

1. Il Consiglio Direttivo può decidere l'istituzione di Commissioni Tecniche consultive che possono anche programmare l'attività di propria pertinenza, curandone l'esecuzione secondo gli indirizzi e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Ogni Commissione è presieduta da un Consigliere, che funge da coordinatore, ed è composta da altri Consiglieri e soci particolarmente competenti nei vari settori di attività.
3. La nomina dei coordinatori e dei componenti delle Commissioni spetta al Consiglio Direttivo
4. Le Commissioni hanno carattere temporaneo e comunque non oltre il mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - Il rendiconto economico e patrimonio

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il bilancio sociale, chiuso al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal Tesoriere e, accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti,

presentato al Consiglio Direttivo e quindi alla Assemblea ordinaria per l'approvazione. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il Tesoriere predispone altresì con le medesime modalità un bilancio preventivo. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario che, accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti, va sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. Il Tesoriere predispone altresì con le medesime modalità un bilancio preventivo.

3. I bilanci consuntivo e preventivo sono resi pubblici mediante affissione all'Albo sociale e depositato in segreteria per la libera visione dei soci. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
4. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.
5. Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili che, per acquisti, lasciti e donazioni divengano di proprietà dell'Associazione.
6. Le entrate sono costituite da:
 - canoni sociali, costituiti dalle quote di iscrizione; dai canoni annuali, dai canoni ormeggi, dai contributi straordinari fissati dall'Assemblea;
 - contributi delle federazioni del C.O.N.I. o di Enti pubblici e privati;
 - elargizioni e donazioni in genere;
 - sponsorizzazioni;
 - rimborsi all'Associazione per corrispettivi di servizi prestati ai Soci;
 - eventuali entrate commerciali connesse all'attività istituzionale;
 - proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
 - altri proventi nei limiti ammessi dalle leggi per le Associazioni senza finalità di lucro.
7. L'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
8. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 25 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

1. Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle FSN, DSA; EPS cui l'Associazione risulti affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti e tesserati e dei tecnici per l'individuazione tramite elezione del rappresentante degli atleti e del rappresentante dei tecnici che hanno diritto di voto nelle Assemblee federali. I rappresentanti così riconosciuti esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

Articolo 26 - Lavoratori e volontari

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi di legge, attualmente l'art. 25 ss D.Lgs. 36/2021. Ai lavoratori

subordinati e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano le disposizioni di legge, attualmente il D.Lgs. 36/2021. L'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina di legge, attualmente dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, nel rispetto delle disposizioni di legge, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Articolo 27 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto.
2. L'Assemblea di scioglimento è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci, con esclusione di deleghe.
3. Per lo scioglimento sono richiesti almeno i 3/4 (tre quarti) di voti favorevoli espressi dai presenti con il solo voto personale e con esclusione di deleghe.
4. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o due liquidatori e delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021.
5. La richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Articolo 28 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo statuto della federazione alla quale è appartenente la società.

Articolo 29 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

“Società nautica Duino 45°Nord”- Associazione Sportiva Dilettantistica

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER ADEGUARE LO STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 36/21 – PARTE ~~DE~~FORMALE

Il giorno **diciannove** del mese di **novembre** dell'anno **2023** alle ore **09.30** presso la sala conferenze situata al piano terra del complesso “Marina Lepanto”- via Consiglio d'Europa, 38- Monfalcone si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Apertura dei lavori assembleari
2. Proposta di modifica dello Statuto in adeguamento al D.Lgs. 36/2021

In apertura dei lavori viene nominato il Presidente dell'Assemblea e il Segretario rispettivamente nelle persone del socio Manuel Nuzzi e del socio Paolo Segalla.

Il Presidente dell'Assemblea apre i lavori assembleari alle ore 09.45 e dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto, che sono presenti n. 90 soci, di cui 79 in presenza e 11 per delega, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno; ad esaurimento del punto 1 dell'odg. formula l'augurio di buon lavoro ai soci ed invita il Presidente dell'Associazione Dario Danese a relazionare sul punto 2 dell'odg. “Proposta di modifica dello Statuto in adeguamento al D.Lgs. 36/2021”

Il Presidente dell'Associazione comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 36/21 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002. Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D. Lgs.36/21. Informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21 le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D.Lgs.36/21. Il Presidente, nel ricordare che assieme all'invito a partecipare all'Assemblea straordinaria a ciascun socio è stato inoltrato copia integrale della nuova normativa e copia della proposta di adeguamento dello Statuto, procede alla illustrazione del nuovo Statuto soffermandosi sulle modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative. Si sofferma in particolare:

- sulla **denominazione** e sull'obbligo di usare nella corrispondenza e negli atti la locuzione Associazione Sportiva Dilettantistica o semplicemente ASD;

- sull'**oggetto sociale** e sull'obbligo di precisare che L'Associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della gestione delle attività sportivo dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, e come possibilità quella di esercitare attività diverse da quelle principali che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività ricreativa e di aggregazione in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro e la promozione di attività sportiva attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

- sul **riconoscimento a fini sportivi** con l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e dal CIP, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive di questi;

- sull'obbligo **dell'assenza di fini di lucro** ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. 36/2021 peraltro già previsto nel vigente Statuto;
- sul **divieto di distribuzione anche in modo indiretto o differito, di utili**, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati nel rispetto delle disposizioni dell'art.8 del D.Lgs. 36/2021 e smi;
- sull'**attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione al Presidente**;
- sull'**ammissione di soci minori di età** ;in caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale.
- sul **diritto di voto dei rappresentanti degli atleti e dei direttori tecnici** .Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle FSN, DSA; EPS cui l'Associazione risulti affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti e tesserati e dei tecnici per l'individuazione tramite elezione del rappresentante degli atleti e del rappresentante dei tecnici che hanno diritto di voto nelle Assemblee federali.
- sul **Revisore dei conti** che deve essere iscritto all'albo;
- sulle **Funzioni dell'Assemblea**, in particolare di quella straordinaria che delibera le modifiche dello Statuto sociale, la trasformazione e lo scioglimento dell'Associazione per il cui scioglimento vengono richiesti almeno i 3/4 (tre quarti) di voti favorevoli espressi dai presenti con il solo voto personale e con esclusione di deleghe.
- sulla **disciplina dei Lavoratori sportivi e volontari**; Ai lavoratori subordinati e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano le disposizioni di legge, attualmente il D.Lgs. 36/2021, che in particolare prevedono l'esenzione dal pagamento delle imposte fino al limite di 15.000€ .Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti, in particolare sulle disposizioni relative al Revisore dei conti. Prendono nello specifico la parola i soci Mirandola, Muzzolon, Soranzio, Orio e Salvati.

Segue ampia ed approfondita discussione; l'Assemblea delibera in punto Revisore dei conti stabilendo che sia anche un non socio, purché iscritto all'albo professionale, incaricato dal Consiglio direttivo per un periodo pluriennale; l'Assemblea provvederà alla ratifica del nominato in occasione della prima Assemblea ordinaria successiva alla nomina con la precisazione che quanto svolto prima della ratifica è ritenuto legittimo ed approvato.

Al termine della discussione l'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare con le precitate specificazioni per il Revisore dei conti il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante.

L'Assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi sportivi cui è affiliata l'Associazione.

Alle ore 11.45 , non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

SEGALLA PAOLO

AGENZIA DELLE ENTRATE
 REGISTRATO A MONFALCONE IL 30 NOV. 2023
 AL N. 406 SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.
 LIQUIDATI Euro ESENTE

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

P. A. P. P. P.

(*) Firma su delega del

Il Presidente

NUZZI MANUEL

Manuel Nuzzi

